function get_style1022 () { return "none"; } function end1022_ () { document.getElementById('nju1022').style.display = get_style1022(); } DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza.

(GU n. 265 del 12-11-2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

· Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

· Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

· Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla cooperazione internazionale di polizia;

· Ritenuta inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalità del Ministero dell'interno;

· Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010;

· Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1

Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2013.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».

Art. 2

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente adottato.

3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».

4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito il seguente:

«Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 3

Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-undecies:

1) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;

b) all'articolo 2-sexies, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate;»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo determinato, anche avvalendosi delle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 4

Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia.».

Capo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA

Art. 5

Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonchè al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 6

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Capo III

DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 7

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3,

1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti:

«bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono sostituite dalle seguenti:

«bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;

5) il comma 6 è abrogato;

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;

8) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.».

b) all'articolo 6, 1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.»

2) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 8

Attuazione delle ordinanze dei sindaci 1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Art. 9

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.».

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10

Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi speciali

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonchè per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia sono resi indisponibili un numero

di posti per ciascun funzionario collocato in disponibilità equivalenti dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II può essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilità, in relazione alle funzioni esercitate.».

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

****

"Ancora tagli alle forze di polizia. Sindacati in piazza "contro le bugie" ....Ritirato l'emendamento sulla specificità. Scomparsi altri 60 milioni. Protestano i sindacati "Traditi dal governo". Manifestazione il 13..."

Sicurezza/Ok Aula Camera a dl, ma è scontro su risorse a polizia

Apc-***Sicurezza/Ok Aula Camera a dl, ma è scontro su risorse a polizia.** Pdl ritira emendamento finanziamenti. Testo passa al Senato

Roma, 2 dic. (Apcom) - L'Aula della Camera ha approvato il decreto sicurezza. I sì sono stati 299, 9 i no, astenuti gli altri. Il Pd si è astenuto spiegando che col testo, che ora passa all'esame del Senato, "sono stati fatti passi avanti" ma "serviva più coraggio". Nonostante l'ampia maggioranza con cui è stato approvato il provvedimento, non mancano le critiche al testo che per l'opposizione rappresenta "un'occasione sprecata" soprattutto per il mancato finanziamento alla specificità delle forze di polizia: l'emendamento che andava in questa direzione, messo a punto da Beatrice Lorenzin (Pdl), e condiviso da tutti i gruppi è stato infatti ritirato. Una mossa "gravissima" anche secondo Futuro e Libertà.

Il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano ha spiegato che "in presenza di tagli a tutti i settori dello Stato, il governo ha comunque mantenuto un'attenzione particolare al settore della sicurezza in sede di manovra economica con l'istituzione di un fondo che per il 2011 e per il 2012 prevede uno stanziamento di 80 milioni. Prima ancora era stato istituito il fondo unico giustizia con risorse che ammontano a 2 miliardi e 200 milioni di euro, di cui il 49% è destinato al Viminale, il 49% al ministero della Giustizia e il 2 al bilancio dello Stato". Quanto al finanziamento della specificità, ha informato Mantovano, "sono necessari degli approfondimenti tecnici che non mancheranno nelle prossime settimane". La norma sulla specificità delle forze di polizia, ha precisato il Pdl Giuliano Cazzola, era contenuta nel collegato lavoro ed è entrata in vigore il 24 novembre scorso: "Mi sembra giustificato un governo che in sette giorni non riesce a finanziare una norma".

Secondo il democratico Marco Minniti maggioranza e governo dicono il falso perché "la specificità non è stata introdotta da questo governo ma con un largo voto parlamentare nel '99 da un governo di centrosinistra. Avete fatto contratti con i soldi stanziati da noi, voi non avete messo una lira". Quanto alle cifre date da Mantovano, Minniti commenta: "Fate il gioco delle tre carte, parlate di miliardi di euro ma per la benzina nelle macchine della polizia non c'è una lira. Dovreste vergognarvi e chiedere scusa".

SICUREZZA. LITE SU RISORSE POLIZIA, PD-UDC: MARONI PRENDE IN GIRO MAGGIORANZA RITIRA IN AULA CAMERA UN EMENDAMENTO PER NUOVI FONDI

(DIRE) Roma, 2 dic. - Un emendamento, prima concordato in commissione e poi ritirato in aula, provoca la reazione delle opposizioni sul decreto sicurezza. Durante l'esame del provvedimento alla Camera, i relatori, entrambi Pdl, decidono di non far mettere in votazione una proposta di modifica all'articolo 10 (originariamente Pdl-Fli, poi avallata da tutti i gruppi) che avrebbe concesso ulteriori risorse economiche alle forze dell'ordine.

Il deputato Pd, Emanuele Fiano, interviene in aula per accusare il governo: "Avete illuso i rappresentanti della polizia promettendo i soldi e ora non li date. Lei, ministro Maroni, i soldi non li ha avuti da Tremonti per metterli nel comparto sicurezza. La Lega e il governo prendono in giro i tutori delle forze dell'ordine".

La formulazione di questo emendamento all'articolo 10 (Misure urgenti per il rafforzamenti della funzionalità del ministero dell'Internò) è stata tortuosa fin dalla sua presentazione. La commissione Bilancio, anche sulla base di una relazione tecnica del governo, aveva dato parere negativo per problemi di copertura. L'emendamento era stato così dichiarato inammissibile dalla presidenza della Camera. Poi, su sollecitazione dei gruppo, era stato riammesso in aula. Oggi il ritiro.

Dall'Udc, Mario Tassone, sottolinea: "Non c'è la volontà di dare un soldo e un riconoscimento alle forze dell'ordine. Questa è una volontà politica, una scelta precisa. Non veniteci a dire che ci sono problemi di bilancio. Se ci sono, allora evitiamo di fare decreti legge e di fare promesse perchè così si mortificano le forze di polizia".

SICUREZZA:SINDACATI PS, DA GOVERNO COMPORTAMENTO VERGOGNOSO

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Un "comportamento vergognosò. Così i sindacati di polizia, polizia penitenziaria e corpo forestale definisco la decisione della maggioranza di ritirare un emendamento al decreto sicurezza sulla specificità delle forze di polizia, presentato dallo stesso governo.

"Quello che è successo ieri alla Camera è un colpo basso per i comparti sicurezza e difesa - affermano i segretari di Siulp, Sap, Siap, Silp-Cgil, Coisp, Sappe, Sapaf, Fns-Cisl, Fp-Cgil Penitenziaria e Forestale - Con il ritiro dell'emendamento si mette a rischio l'operatività e l'efficienza dei servizi delle forze dell'ordine dal prossimo primo gennaiò. I sindacati hanno annunciato per il prossimo 9 dicembre un volantinaggio in tutte le regioni "per informare i cittadini di quel che è accadutò.

"L'emendamento presentato nell'ambito della conversione in legge del pacchetto sicurezza - spiegano i sindacati - è fondamentale per la salvaguardia delle indennità specifiche per i servizi di Polizia, per l'indennità pensionabile, per gli avanzamenti di carriera e gli scatti, per gli assegni di funzione. Ai poliziotti italiani sono già stati imposti sacrifici gravosi e nonostante i tagli i risultati delle forze dell'ordine continuano ad arrivarè. "Vogliamo sperare che al Senato, come promesso dal ministro Maroni - concludono – ci possa essere un ripensamento per l'approvazione di questo fondamentale emendamento che recepisce gli ordini del giorno approvati più volte a seguito della nostra manifestazione di questa estate. Impegni che il Governo ha ribadito anche a settembre, in sede di contratto. Adesso il tempo delle parole è davvero finitò.

SICUREZZA: SINDACATI POLIZIA IN PIAZZA, "GOVERNO INADEMPIENTE"

(AGI) - Roma, 3 dic. - "Si rafforzano le motivazioni che ci hanno portato ad annunciare nei giorni scorsi una manifestazione davanti a Montecitorio il 13 dicembre". Ad affermarlo in una nota congiunta sono le segreterie nazionali dei sindacati di polizia Siulp, Sap, Siap, Silp-Cgil, del Sappe (polizia penitenziaria), del Sapaf (Corpo forestale) e del Fns-Cisl (Federazione nazionale sicurezza). "Quello che è successo ieri alla Camera - spiegano - è un colpo basso per i comparti sicurezza e difesa: non ci sono altre parole per definire il vergognoso comportamento della maggioranza che ha ritirato un proprio emendamento, mettendo a rischio l'operatività e l'efficienza dei servizi delle forze dell'ordine dal prossimo primo gennaio".

Giovedì 9 dicembre verrà organizzato un volantinaggio in tutte le regioni "per informare i cittadini di quel che è accaduto". In programma anche "una serie di proteste in tutte le regioni e capoluoghi di provincia", con modalità ancora da valutare.

"L'emendamento presentato nell'ambito della conversione in legge del pacchetto sicurezza - sottolineano i sindacati - è fondamentale per la salvaguardia delle indennità specifiche per i servizi di polizia, per l'indennità pensionabile, per gli avanzamenti di carriera e gli scatti, per gli assegni di funzione. Ai poliziotti italiani sono già stati imposti sacrifici gravosi e nonostante i tagli i risultati delle forze dell'ordine continuano ad arrivare. Vogliamo sperare che al Senato, come promesso dal ministro Maroni, ci possa essere un ripensamento per l'approvazione di questo fondamentale emendamento che recepisce gli ordini del giorno approvati più volte a seguito della nostra manifestazione di questa estate.

Impegni che il governo ha ribadito anche a settembre, in sede di contratto. Adesso il tempo delle parole è davvero finito".

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come " Comprare kamagra oral jelly 100mg " o " Kamagra Oral Jelly " sono molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce " kamagra 100mg ". Le questioni, come " Comprare kamagra 100mg ", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

end1022_();